

11 AGOSTO 2026

DIREZIONE

OGGETTO: **SETTORE RISTORAZIONE:** SERVIZIO DI RISTORAZIONE UNIVERSITARIA PRESSO I RISTORANTI UNIVERSITARI E SERVIZIO DI BAR INTERNI, CON ADOZIONE DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI EX DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DI DATA 25 LUGLIO 2011; ACCOGLIMENTO ISTANZA N. 2 DI RINEGOZIAZIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI EX ART. 35 C. 4, L.P. 6/2022 E APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO

**C.I.G.: 7630367A09**

Premesso che:

la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 e s.m. recante "*Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore*", istituiva di Opera Universitaria quale Ente pubblico provinciale, attribuisce alla stessa la competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari, tra cui il servizio di mensa;

l'articolo 17 della citata legge provinciale stabilisce che il servizio di mensa può essere gestito da Opera Universitaria direttamente o mediante appalto o convenzione con enti o privati;

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 di data 24 gennaio 2018 sono stati approvati gli elementi essenziali della procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di ristorazione universitaria, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 16 comma 1 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2, e sono state contestualmente delegate all'Agenzia per gli Appalti e Contratti (APAC) della Provincia Autonoma di Trento le funzioni di stazione appaltante;

con determinazione del Direttore n. 134 di data 17 luglio 2018 sono stati definitivamente approvati gli atti di gara relativi alla procedura in oggetto;

a seguito della successiva procedura ad evidenza pubblica, è stato assegnato all'impresa aggiudicataria, Risto 3 s.c. l'appalto di durata triennale, rinnovabile annualmente per ulteriori massime tre annualità, ed è stato sottoscritto il relativo contratto in data 14/7/2020 (giusto atto pubblico notaio Dolzani con Studio in via Grazioli n. 79 a Trento, n. repertorio 74.100, atto n. 22.201);

a causa dello stato pandemico, che ha ridotto in modo considerevole l'utenza del servizio ed ha imposto ulteriori misure ed accorgimenti ai fini dell'erogazione del servizio comportanti la diminuzione delle prestazioni pattuite, la società Risto 3 s.c. con nota del 01/12/2021 (prot. Opera n. 13336), "*considerato quanto previsto dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 220 d.d. 12/02/2021, di attuazione dell'art. 7 quater della L.P. 2/20*", aveva provveduto a richiedere la proroga del contratto;

il citato art. 7 quater, legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, introdotto dall'art. 5 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, stabiliva che "*Per gli anni 2020 e 2021, in relazione agli effetti prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla continuità delle attività didattiche, con riguardo agli appalti di servizi di ristorazione scolastica e universitaria assegnati da amministrazioni*

*aggiudicatrici previste dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, anche già stipulati alla data di entrata in vigore di questo comma, può essere corrisposta al prestatore un'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento dell'importo contrattuale nei limiti degli impegni di spesa assunti in ciascun anno. In tali casi la durata del contratto può essere prorogata per un periodo massimo di un anno, fermo restando il rispetto dell'importo contrattuale complessivo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le disposizioni attuative di questo comma”;*

con nota del 23 giugno 2023 (prot. Opera n. 4804), la Società Risto 3 s.c. ha rinnovato la richiesta di proroga del contratto già presentata con nota del 01/12/2021, ed ha altresì formulato *“espressa istanza di revisione delle condizioni economiche che dovranno essere rideterminate a seguito di apposita rinegoziazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del Contratto, dagli artt. 106 e 175 del D.lgs. 50/2016, nonché dall’art. 35, comma 4 della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6”;*

in applicazione della normativa testé citata con determinazione del direttore n. 150 di data 12/7/2023, per le ragioni riportate in detto provvedimento, a cui si rinvia, la prima scadenza contrattuale è stata rideterminata al 22/02/2024;

in forza di quanto previsto dall’art. 4 del Capitolato speciale d’appalto, allegato al contratto succitato, (il quale prevede che *“alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto può essere annualmente rinnovato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori 36 (trentasei) mesi alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall’aggiudicatario”*), con determinazione del Direttore n. 221 di data 25/10/2023 è stato autorizzato il primo rinnovo del contratto fino alla data del 21/02/2025; con determinazione n. 218 di data 16/10/2024 fino al 21/02/2026 e infine con determinazione n. 205 di data 9/10/2025 fino al 21/02/2027.

Nel succitato provvedimento n. 150/2023 Opera rimandava l’esame delle ulteriori istanze, formulate dall’appaltatore con la nota del 23/06/2023 (sopra riportate).

In particolare Risto 3 s.c. richiama l’art. 35, comma 4, legge provinciale 16 giugno 2022, n. 2, che prevede quanto segue: *“Fuori dei casi previsti dal comma 2 e anche in deroga a diverse disposizioni contrattuali, per gli anni 2022 e 2023”* (e 2024, come da successiva modifica normativa) *“le amministrazioni aggiudicatrici valutano l’opportunità di rinegoziare le condizioni contrattuali per ristabilire l’equilibrio sinallagmatico in conseguenza dell’aumento eccezionale dei prezzi. Per l’applicazione di questo comma si tiene conto di quanto riconosciuto in base a meccanismi revisionali eventualmente previsti nei contratti, il cui importo viene detratto dall’importo riconoscibile ai sensi di questo comma. Con linee guida la Provincia definisce le disposizioni necessarie all’attuazione di questo comma”*.

Detta norma rientra tra gli atti normativi finalizzati a promuovere la conservazione di quei contratti di lavori, servizi e forniture particolarmente influenzati dalle variazioni dei prezzi in conseguenza degli eccezionali fenomeni inflazionistici verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022 a causa della pandemia di Coronavirus e, successivamente, della guerra ancora in atto tra Russia e Ucraina, per questo ad alto rischio di inadempimento o risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Con deliberazione di Giunta provinciale n. 1660 del 16 settembre 2022, modificata successivamente dalla deliberazione n. 1883 del 21 ottobre 2022, sono state approvate le *“Linee guida per l’uniforme applicazione del comma 4 dell’articolo 35 della L.P 16 giugno 2022, n. 6”* che recano indicazioni operative circa la corretta istruzione e definizione dei procedimenti finalizzati alla rinegoziazione di quei contratti affetti da improvviso squilibrio del sinallagma.

Relativamente alle istanze presentate da Risto 3 s.c. si prende atto che:

- con nota di data 23/6/2023 (prot. Opera n. 4804) Risto 3 s.c. presentava una prima istanza di rinegoziazione ex art. 35 c. 4 della l.p. 6/2022 (carente in relazione a quanto richiesto dalle Linee Guida PAT) oltre che di applicazione dell'art. 1 del Contratto di appalto (il contratto stipulato in data 14/7/2020 prevedeva infatti che, in relazione agli effetti prodotti dalla pandemia, le Parti medesime avrebbero dovuto rinegoziare in buona fede le adeguate modifiche ai contenuti del contratto *“con l’obiettivo, per quanto possibile, di conseguire un riallineamento del medesimo all’equilibrio economico originario nei limiti consentiti dalla disciplina vigente, ivi compresa quella che potrà entrare in vigore durante l’esecuzione contrattuale, tenendo conto dell’intero periodo contrattuale pattuito”*);
- con nota di data 12/7/2023 (prot. 5531) Opera manifestava la volontà di valutare la sussistenza dei presupposti di tale istanza, indicando il termine del 30/09/2023 per procedere con le opportune verifiche, dando così avvio al contraddittorio previsto nelle Linee guida che di fatto sospendono i tempi del procedimento (al paragrafo 8 si legge: *“(…) l’instaurazione del contraddittorio determina la sospensione del termine”* di 30 giorni che ha l’amministrazione per verificare la correttezza e fondatezza dell’istanza);
- con e-mail di data 29/9/2023 veniva chiesta in sostanza da Risto 3 s.c. al RUP la disponibilità ad un rinvio del termine assegnato;
- con nota di data 20/10/2023 (prot. n. 13881) Opera confermava la disponibilità a proseguire il contraddittorio;
- in data 05/12/2023 Risto 3 s.c. inviava una tabella di calcolo, ad integrazione della istanza del 23/6/23, da cui si evinceva il lasso temporale con riferimento al quale l’operatore economico intendeva richiedere la rinegoziazione dei prezzi (luglio 2022-giugno 2023);
- in data 31/01/2024 Risto 3 s.c. (prot. Opera n. 1161/2024) presentava una ulteriore istanza per il periodo giugno 2023 - dicembre 2023 (pertanto oltre 6 mesi dalla prima istanza, come richiesto al paragrafo 8 delle Linee Guida PAT, carente in relazione a quanto richiesto dalle Linee Guida PAT e pertanto con necessità di integrazioni).

Durante il contraddittorio che si è sostanziato in incontri e scambi di corrispondenza, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno, in considerazione dell’importo dell’appalto e della complessità della materia delle varianti contrattuali in corso di esecuzione (soprattutto in relazione alla straordinaria produzione normativa seguita alla Pandemia da Covid 19), farsi supportare da un consulente individuato nell’avvocato Sandro Manica, giusta determinazione del Direttore n. 258 di data 16/11/2023.

Dal 21/02/2024, a seguito di nota di Risto 3 s.c. (prot. Opera n. 2003), le parti si sono concentrate sulla verifica della possibilità di dare attuazione diretta al sopra richiamato art. 1 del Contratto di appalto in forza di quanto previsto dall’art. 106 c. 1 lett a) e c) e c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e art. 27 c. 2 lett. a), c), f) della l.p. 2/2026, procedendo anche a delle ipotesi di quantificazione e lasciando pertanto in sospeso il procedimento di rinegoziazione.

Le criticità rilevate da Opera sull’applicazione dell’art. 1 del Contratto di appalto (in particolare alla luce dei pareri ANAC 7/2023 e 14/2024), di cui è stato reso edotto per le vie brevi l’appaltatore, hanno convinto l’operatore economico a ricondurre tutte le pregresse istanze nell’alveo di applicazione dell’art. 35 c. 4 della l.p. 6/2022 (come da nota prot. Opera 18929 di data 15/12/2025).

Tale ultimo istituto comporta una revisione temporanea dei prezzi per un lasso temporale non superiore a 6 mesi (salva la facoltà di presentare istanza per periodi di tempo superiori al semestre: in tal caso l’operatore economico deve individuare il diverso aumento dei prezzi per ciascun semestre di durata del contratto, come indicato al paragrafo 7 delle Linee Guida PAT).

In sede di contraddittorio, l’Amministrazione ha quindi contestato all’operatore economico l’ammissibilità dell’istanza relativamente al secondo semestre 2022 in quanto presentata oltre i termini stabiliti dalle Linee Guida PAT (ove si legge al paragrafo 6 che *“l’operatore economico deve presentare istanza sollecitamente, e comunque entro 6 mesi dall’esecuzione delle prestazioni”*),

nonché il periodo oggetto dell'istanza di data 31/01/2024, sempre in considerazione del riferimento ai 6 mesi dall'esecuzione delle prestazioni.

Con nota prot. Opera 18929 di data 15/12/2025, a cui sono stati allegati i fogli di calcolo secondo il modello fornito sul sito della Provincia autonoma di Trento (elaborato per i lavori pubblici e opportunamente adattato all'appalto di servizi in esame), Risto 3 s.c. ha pertanto proceduto a rettificare e completare definitivamente le proprie istanze di rinegoziazione del 23/06/2023 e 31/01/2024 (acquisite rispettivamente al protocollo dell'Ente sub. n. 4804 di data 23/6/2023 e sub 1161 di data 1/2/2024), eliminando nella prima istanza il riferimento al secondo semestre 2022 e rettificando il periodo relativo alla seconda istanza.

I periodi oggetto di rinegoziazione sono pertanto gennaio 2023 - giugno 2023 e agosto 2023 – gennaio 2024, più precisamente, in considerazione della data di presentazione delle stesse:

- ISTANZA 1 riferita al periodo 23 dicembre 2022- 23 giugno 2023
- ISTANZA 2 riferita al periodo 1° agosto 2023 – 31 gennaio 2024.

Alla nota sopra richiamata Risto 3 s.c. allegava relativa documentazione a comprova della sola istanza n. 1, subordinando la presentazione della documentazione relativa all'istanza n. 2 all'accoglimento da parte della scrivente amministrazione dell'istanza n. 1;

nella medesima nota inoltre Risto 3 s.c. espressamente rinunciava all'applicazione dell'art. 1 di cui al contratto sottoscritto in data 14/07/2020, in caso di accettazione delle istanze n. 1 e n. 2;

con determinazione n. 297 di data 30/12/2025 è stata accolta la prima istanza di rinegoziazione, ritenuta ammissibile e fondata secondo quanto indicato nel verbale del RUP prot. Opera n. 164921540,

nel medesimo provvedimento veniva altresì approvato l'atto aggiuntivo al contratto d'appalto, perfezionatosi con la sottoscrizione di entrambe le parti in data 12/02/2026, tale per cui a fronte del dimostrato aumento del valore del contratto pari ad euro 88.705,14, l'importo contrattuale complessivo è stato modificato in stimati € 14.405.945,54, IVA e/o altre imposte e altri contributi di legge esclusi, al netto degli oneri della sicurezza da interferenze e degli eventuali premi;

rilevato che l'operatore economico avrebbe fornito la documentazione a comprova dell'istanza n. 2 successivamente all'accoglimento dell'istanza n. 1 e in considerazione delle esigenze e delle documentazioni integrative necessarie emerse durante la fase istruttoria testé conclusasi;

successivamente al perfezionamento dell'atto aggiuntivo le parti, hanno nuovamente instaurato un contraddittorio informale, in esito al quale in data 05/08/2026 Risto 3 s.c. ha inviato la documentazione a comprova dell'istanza n. 2 (prot. Opera n. 9064);

con note prot. Opera n. 9071 e 9072 di data 06/08/2026 è stata inviata richiesta di integrazione della documentazione a corredo dell'istanza in quanto non risultanti gli allegati n. 1 e n. 2 richiamati nella nota di Risto 3 relativi rispettivamente alla c.d. Tabella Pat, contenente il calcolo operato dall'operatore economico e al dettaglio utenze,

con nota prot. n. 9073 di data 06/08/2026 Risto 3 ha inviato i due allegati mancanti;

con nota prot. Opera n. 9115 di data 07/08/2026 è stata inviata richiesta di chiarimento a Risto 3 in relazione alla quantificazione dell'importo complessivo dichiarato riferito alla voce alimenti;

con nota prot. Opera n. 9215 di data 10/08/2026 Risto 3 ha motivato e dimostrato l'importo dichiarato integrando la documentazione a corredo dell'istanza di rinegoziazione;

preso atto che con l'avvio del contraddittorio tra Opera Universitaria e Risto 3 s.c. i tempi del procedimento avviato il 23/06/2023, di cui alle Linee Guida PAT, sono stati sospesi dal 12/07/2023 e ripresi a decorrere in data 15 dicembre 2025;

preso altresì atto che i tempi del procedimento sono stati sospesi dal 17/12/2025 al 24/12/2025 per richieste integrative e correttive della documentazione proposta da Risto 3 s.c. relative alla prima istanza di rinegoziazione;

preso infine atto che anche la seconda istanza di rinegoziazione presentata dall'operatore economico ha comportato una sospensione dei tempi del procedimento dal 07/08/2026 al 10/08/2026 con riferimento alle richieste di integrazione sopra riportate;

preso atto inoltre che entrambe le istanze sono state presentate decorsi 6 mesi dalla data di scadenza del termine per presentare offerta e entro 6 mesi dall'esecuzione delle prestazioni;

dato atto che l'istanza n. 2 unitamente a tutta la documentazione ad essa allegata è conforme alle *"Linee guida per l'uniforme applicazione del comma 4 dell'articolo 35 della L.P. 16 giugno 2022 n.6"* e pertanto da ritenersi ammissibile e fondata secondo quanto indicato nel verbale del RUP prot. Opera n. 175818433 del 11/08/2026

considerata la maggiorazione richiesta da Risto 3 s.c. nel semestre considerato, derivante dall'analisi delle fatture relative ai quattro principali fattori di produzione (energia, gas, acqua, materie prime) alla data dell'offerta rispetto al momento attuale, nel caso di specie individuato nella data di presentazione dell'istanza (31/01/2024);

quantificata tale maggiorazione al netto del 5% (alea contrattuale) e applicando il sovrapprezzo pari all'80% dell'eccedenza;

tenuto conto di quanto già riconosciuto all'appaltatore in applicazione dei meccanismi revisionali previsti dal contratto, riferiti agli esercizi 2022, 2023 e 2024 giuste determinazioni n. 208/2021, n. 203/2022 e 173/2023;

si è dimostrato un aumento del valore del contratto pari ad euro 80.002,21, così suddiviso:

- euro 9.767,77 relativi all'energia elettrica,
- euro 1.253,27 relativi al gas,
- euro 1.158,86 relativi all'acqua,
- euro 67.822,31 relativi agli alimentari.

Considerato che un'eventuale risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità comporterebbe la necessità di esperire una nuova procedura di gara per individuare un altro affidatario e verosimili conseguenti maggiori spese per l'Ente in considerazione dei prezzi di mercato in continuo aumento, si ritiene che sia d'interesse pubblico il mantenimento del contratto in essere e che sia dunque conveniente per l'Amministrazione rinegoziare il contratto;

accertata la disponibilità in bilancio delle risorse;

sentito il DEC dell'appalto;

con il presente provvedimento si prende atto che l'istanza di rinegoziazione n. 2 in esame avanzata da Risto 3 s.c., come da nota prot. 9064/2026, è ammissibile e accoglibile secondo quanto previsto dalle Linee Guida PAT.

Posto che la rinegoziazione comporta una modifica temporanea delle condizioni economiche del contratto originario considerato di cui non muta sostanzialmente la natura, trova applicazione la normativa provinciale e statale in materia di modifiche contrattuali;

più precisamente trovano qui applicazione le citate Linee guida ove si dispone che *"la rinegoziazione diretta a riequilibrare le condizioni economiche (...) debba essere ricondotta alle modifiche di cui al comma 2, lettera e) del citato art. 27 della legge provinciale 2/2016 ("se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5")"* (disposto che trova il suo corrispondente a livello nazionale nell'art. 106 c. 1 lett. e) del D. Lgs. 50 /2016, applicabile *ratione temporis* all'appalto in oggetto).

Ne consegue che la rinegoziazione in approvazione non comporta la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea prevista dall'art. 106 c. 5 del D. Lgs. 50/2016 in quanto tale forma di pubblicità è limitata alle modifiche di cui al comma 1, lett. b) (lavori e servizi e forniture supplementari) e lett. c) (modifiche rese necessarie per eventi impreveduti e imprevedibili) del D. Lgs. 50/2016 (come confermato anche dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1848 di data 21/10/2016).

Si propone pertanto l'approvazione dell'atto aggiuntivo n. 2 (all. 1) inerente all'istanza n. 2 di rinegoziazione delle condizioni contrattuali per aumento eccezionale dei prezzi ai sensi dell'art. 35 comma 4 della L.P. 6/2022, al contratto di appalto del servizio di ristorazione universitaria presso i ristoranti universitari e servizio di bar interni, con adozione dei criteri minimi ambientali ex Decreto Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di data 25 luglio 2011 per un importo complessivo pari ad € 84.002,32= IVA compresa nel quale viene specificato quanto segue:

- che la rinegoziazione comporta una modifica temporanea delle condizioni economiche del contratto originario;
- che l'appaltatore, con la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo, rinuncia a qualsivoglia ulteriore pretesa inclusa qualsivoglia istanza connessa all'art. 1 del Contratto d'appalto.

Le "Linee guida per l'uniforme applicazione del comma 4 dell'articolo 35 della L.P. 16 giugno 2022, n. 6", approvate con deliberazione di Giunta provinciale n. 1660 del 16 settembre 2022, e modificate successivamente con deliberazione n. 1883 del 21 ottobre 2022, che recano indicazioni operative per la corretta istruzione e definizione dei procedimenti finalizzati alla rinegoziazione di quei contratti affetti da improvviso squilibrio del sinallagma, al paragrafo 10 prevedono che laddove *“l'amministrazione accolga l'istanza (totalmente o parzialmente), le condizioni della rinegoziazione sono sottoposte all'operatore economico il quale le accetta o le rifiuta. Con l'accettazione l'operatore economico dichiara espressamente di rinunciare a qualsivoglia ulteriore pretesa”*.

In applicazione delle Indicazioni della PAT (*“Indicazioni operative per la stipulazione dei contratti di appalto in modalità elettronica – terza edizione”* - prot. Opera n. 11570 di data 19/9/23 - che così recita *“Con riferimento ai contratti stipulati prima del 18 settembre 2023, le Parti, di comune accordo, ove vi sia la necessità di integrazione/modifica del contratto con specifici atti aggiuntivi, possono in ogni caso fare ricorso alla scrittura privata in modalità digitale prevista dalla legge, nella logica della semplificazione, speditezza ed efficienza dell'azione amministrativa”*) si propone di redigere l'atto aggiuntivo in forma di scrittura privata e non di atto pubblico.

Dato atto che con riferimento al servizio di ristorazione universitaria, zona Rovereto e Mattarello affidato a Risto 3 s.c. giusta determinazione n. 154 di data 23/07/2026 si è provveduto ad effettuare le verifiche richieste in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ai sensi degli artt. 17, 94, 95, 98, 99 e 100 del D.lgs. 36/2023, concluse con esito positivo in data 01/07/2026.

Con il presente provvedimento si autorizzano altresì gli uffici ad apportare le modifiche non sostanziali all'allegato in approvazione.

Si dà atto infine che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

## **IL DIRETTORE**

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e s.m.;

- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016” applicabile “*ratione temporis*”;
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, applicabile “*ratione temporis*”;
- vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni” applicabile “*ratione temporis*”;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg “Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19” applicabile “*ratione temporis*”;
- vista la legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6 (Misure di semplificazione e accelerazione in materia di opere pubbliche, espropri, gestione del territorio e valutazioni ambientali per il perseguimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC): modificazioni delle relative leggi provinciali, nonché disposizioni straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi nel settore zootecnico e ittico e negli investimenti pubblici e disposizione in materia di interventi di politica del lavoro) ed in particolare l'art 35 c. 4 che qui si riporta in parte: "(...) anche in deroga a diverse disposizioni contrattuali, per gli anni 2022, 2023 e 2024 le amministrazioni aggiudicatrici valutano l'opportunità di rinegoziare le condizioni contrattuali per ristabilire l'equilibrio sinallagmatico in conseguenza dell'aumento eccezionale dei prezzi (...) Con linee guida la Provincia definisce le disposizioni necessarie all'attuazione di questo comma”;
- vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 1660 del 16 settembre 2022, così come modificata dalla deliberazione n. 1883 del 21 ottobre 2022 che reca indicazioni operative per l'istruzione e definizione dei procedimenti finalizzati alla rinegoziazione di quei contratti affetti da improvviso squilibrio del sinallagma;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20, di data 26 novembre 2025 e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 44 del 23 gennaio 2026;
- vista la I^ Variazione al Piano Investimenti 2026-2028 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5, di data 24 aprile 2026 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 743, di data 25 maggio 2026;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

## DETERMINA

1. di accogliere, per le ragioni espresse in premessa, la istanza n. 2 di rinegoziazione delle condizioni contrattuali per aumento eccezionale dei prezzi ai sensi dell'art. 35 comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2022, n.6 (prot. Opera n. 1161/2024) successivamente integrata con note prot. Opera n. 9073/2026 e n. 9215/2026, presentate da Risto 3 s.c., attuale appaltatore del *Servizio di ristorazione universitaria presso di ristorazione universitari e servizio di bar interni, con l'adozione dei criteri minimi ambientali ex decreto ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di data 25/07/2011*;
2. di approvare, in conseguenza del punto 1, l'atto aggiuntivo n. 2 (come da schema allegato, all. 1) al contratto d'appalto di cui al punto precedente da ricondurre alle modifiche di cui all'art. 27, comma 2, lettera e) della legge provinciale n. 2/2016, secondo quanto previsto dalle Linee Guida

PAT (ex deliberazione di Giunta provinciale n. 1660 del 16 settembre 2022, così come modificata dalla deliberazione n. 1883 del 21 ottobre 2022) e di autorizzare gli uffici ad apportare modifiche non sostanziali allo stesso;

3. di prendere atto che la spesa conseguente al disposto del punto 1 comporta una spesa quantificata in € 84.002,32. = IVA compresa;
4. di prendere atto che con l'accoglimento dell'istanza n.1 e 2 Risto 3 s.c. espressamente rinuncia all'applicazione dell'art. 1 di cui al contratto sottoscritto in data 14/07/2020;
5. di imputare i costi conseguenti alla rinegoziazione quantificati al punto 3 del presente provvedimento, a carico della macrovoce 041012 "Servizi di ristorazione", centro di costo 12 "Servizio di Ristorazione", del budget 2026;
6. di procedere alla liquidazione dell'importi di cui al precedente punto 3 in occasione della prima liquidazione periodica utile.

IL DIRETTORE  
dott. Gianni Voltolini

n. all.: 1

RAGIONERIA VISTO  
Esercizio 2026  
Macrovoce 041012  
Centro di costo 12 per € 84.002,32.= - PRG 389

LA RAGIONERIA

---